



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: comune.santantonino@tin.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE EFFETTUATA DA COMMERCianti E AGRICOLTORI

**Approvato con deliberazione CC n. 38 del 20/07/2005
In vigore dal 20/08/2005**

Modificato con deliberazione CC n. 33 del 07/11/2013

INDICE

CAPO I NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

CAPO II SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: MERCATI A CADENZA SETTIMANALE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 2 – I mercati a cadenza settimanale di Sant'Antonino di Susa.

Articolo 3 – Orari di mercato

Articolo 4 – Aree di riserva.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato

Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Rinuncia.

Articolo 9 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato .

Articolo 10 - Vendita con il sistema del "battitore" da parte di operatori turnanti.

Articolo 11 – Assenze e mancato utilizzo del posteggio – Modalità di registrazione.

Articolo 12 - Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

Articolo 13 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A

Articolo 14 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio.

Articolo 15 – Scambio di posteggio.

Articolo 16 – Indisponibilità di posteggio.

Articolo 17 – Obblighi dei venditori.

Articolo 18 – Attrezzature di vendita.

Articolo 19 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

Articolo 20 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

Articolo 21 – Commissione di mercato.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 22 – Aree destinate agli agricoltori.

Articolo 23 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

Articolo 24 – Subingresso nel posteggio.

Articolo 25 – Decadenza della concessione di posteggio.

Articolo 26 – Scambio di posteggio.

Articolo 27 – Indisponibilità di posteggio.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 28 – Ampliamento dei posteggi.

Articolo 29 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori

Articolo 30 – Collocamento delle derrate.

Articolo 31 – Divieti di vendita.

Articolo 32 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

Articolo 33 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano.

Articolo 34 – Utilizzo dell'energia elettrica.

Articolo 35 – Furti e incendi.

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 36 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

VIGILANZA SUL MERCATO

Articolo 37 – Preposti alla vigilanza.

SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 38 – Aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 39 – Aree alternative destinate agli agricoltori

SEZIONE III: MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 40 – I mercati a cadenza ultramensile di Sant'Antonino di Susa.

SEZIONE IV: VENDITA IN FORMA ITINERANTE

AREE CONCESSE PER LA VENDITA IN FORMA ITINERANTE

Articolo 41 – Aree in cui è consentita l'attività di vendita in forma itinerante.

CAPO III NORME FINALI

Articolo 42 – Sanzioni.

Articolo 43 – Disposizioni finali.

CAPO I

NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

1.1 Con il presente documento predisposto ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della D.G.R. 2 aprile 2001 n° 32-2642 e s.m.i., il Comune di Sant'Antonino di Susa intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dai produttori agricoli:

- a) nel mercato
- b) nelle fiere
- c) nei posteggi singoli
- d) nei gruppi di posteggi
- e) nelle zone di sosta prolungata

1.2 Il Regolamento prevede una sezione specifica per ognuna delle forme di vendita sopra indicate.

CAPO II

SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: MERCATI A CADENZA SETTIMANALE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 2 – I mercati a cadenza settimanale di Sant’Antonino di Susa.

2.1 Il mercato di Sant’Antonino di Susa – da ora in poi denominato “mercato” - che si svolge con cadenza settimanale il sabato mattina, è opportunamente istituito ex novo.

2.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione dell’area di svolgimento del mercato, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, saranno fissate dal Consiglio Comunale in fase di riordino del settore del commercio su aree pubbliche con apposito atto deliberativo.

2.3 La soppressione, lo spostamento definitivo o le modifiche sostanziali al mercato settimanale, potranno essere definiti solo con provvedimento consiliare.

Articolo 3 – Orari di mercato

3.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto sarà previsto dal Consiglio Comunale nella fase di riordino del settore del commercio su aree pubbliche:

- a) orario di entrata e di spunta giornaliera:
tutti gli operatori, con la sola esclusione di quelli ittici, dovranno essere all’interno dell’area mercatale entro e non oltre le ore 8, 30, sia nel periodo invernale che nel periodo estivo. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato
- b) orario di allestimento dei banchi:
l’allestimento dei banchi di vendita non potrà iniziare prima delle ore 6, 00
- c) orario di inizio della vendita:
dalle ore 7, 30
- d) orario di cessazione della vendita:
la cessazione dell’attività di vendita non può avvenire, di norma, prima delle ore 12,30 e, in ogni caso, non oltre le ore 13,00
- e) orario di sgombero dell’area di mercato:
lo sgombero totale dell’area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 14, 00.

3.2 A nessun operatore è consentito di abbandonare anticipatamente il mercato, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità.

3.3 Nuove fasce orarie, eventualmente diversificate secondo le stagioni o deroghe per particolari esigenze, potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative.

Articolo 4 – Aree di riserva.

4.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo, totale o parziale, di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori, saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato.

5.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto fisso e agli operatori cosiddetti "spuntisti", esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3.

Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

6.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

7.1 Nell'area destinata al mercato, durante lo svolgimento dello stesso, è vietata la circolazione dei veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che questo non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

7.2 E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

7.3 I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio loro assegnato, purchè lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio stesso.

Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Rinuncia.

8.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A prevista dal D.L.vo n° 114/98 rilasciata dal Comune di Sant'Antonino di Susa.

8.2 Ai sensi del Titolo VI Capo I Sezione I punto 1 della D.G.R. 2 aprile 2001 n° 32-2642 e s.m.i. sarà effettuata la conversione delle autorizzazioni in vigore precedentemente rilasciate ai sensi della Legge n° 112/91. Pertanto tutti i commercianti su area pubblica assegnatari di posteggio sul mercato saranno regolarizzati con i titoli previsti dalla D.G.R. 2 aprile 2001 n° 32-2642 e s.m.i..

8.3 La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio, ovvero per rinuncia del titolare. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

8.4 Per l'assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, da revoche o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di Sant'Antonino di Susa, che procederà con apposito bando.

8.5 Al fine del rispetto delle norme igienico-sanitarie, i posteggi destinati alla vendita di prodotti ittici potranno essere assegnati esclusivamente ad operatori che vendano prodotti ittici.

Articolo 9 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.

9.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della D.G.R. 2 aprile 2001 n° 32-2642 e s.m.i. le cui norme procedurali saranno contenute in apposito documento approvato dal Consiglio Comunale in fase di riordino del settore del commercio su aree pubbliche.

Articolo 10 - Vendita con il sistema del "battitore" da parte di operatori turnanti.

10.1 Sull'area mercatale vengono individuati i posteggi riservati esclusivamente al commercio da parte degli operatori turnanti (battitori).

10.2 Agli operatori turnanti si applicano le norme del presente regolamento per quanto compatibili.

10.3 Gli operatori turnanti, o battitori, esercitano la propria attività in spazi appositamente individuati e ad essi assegnati secondo una turnazione stabilita o recepita annualmente dal Comune.

10.4 Essi possono illustrare ad alta voce o con l'ausilio di apparecchiature di amplificazione, le qualità, l'utilità e la convenienza delle merci poste in vendita a condizione che non venga arrecato disturbo.

10.5 Sulle autorizzazioni di tipologia A di tali operatori, nella parte riservata alla concessione di posteggio, deve comparire la dicitura "Posteggio assegnato a rotazione".

10.6 L'Amministrazione Comunale potrà emettere appositi bandi per l'assegnazione dei posti destinati ai battitori che eventualmente risultassero liberi.

10.7 Il numero di assenze ingiustificate oltre cui scatta la decadenza dalla concessione di posteggio prevista dalla normativa vigente è proporzionale alla turnazione.

Articolo 11 – Assenze e mancato utilizzo del posteggio – Modalità di registrazione.

11.1 Il Comando di Polizia Municipale provvede a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 3, comma 1 lett. a).

11.2 Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n° 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate, continuative o meno, come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

11.3 Ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D.Lgs. 114/98, sono considerate assenze giustificate la malattia e la gravidanza, dimostrati con apposita certificazione, valida anche per l'assistenza familiare. Sono inoltre giustificate le assenze per ferie o per lutto, a condizione che non superino il numero totale di 30 giorni nell'anno solare. L'eventuale comunicazione di assenza per i motivi anzidetti, esibita da soggetti non titolari di concessioni di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

11.4 In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 114/98, al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi dell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

11.5 I certificati giustificativi delle assenze devono pervenire al protocollo comunale, anche a mezzo del servizio postale, entro il decimo giorno successivo dal verificarsi dell'assenza. I certificati dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata conforme all'originale.

11.6 Le assenze dei titolari di concessione non saranno conteggiate ai fini della decadenza dal posteggio, in caso di mercato oggetto di anticipo o posticipo per festività o nel caso di effettuazione in giorno festivo (festività nazionali).

11.7 Non verranno conteggiate inoltre le assenze in caso di:

- gravi avversità atmosferiche o calamità naturali;
- assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio.

11.8 In caso di piogge persistenti e conseguenti allagamenti di uno o più posteggi – accertati dagli organi comunali – le assenze rilevate non concorrono a determinare il cumulo previsto dall'art. 29, comma 4 lettera b, del D.Lgs. n. 114/98 a fronte del quale si incorre nella decadenza della concessione di posteggio.

Articolo 12 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

12.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 3, comma 1 lett. a) del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

Per partecipare alla "spunta" è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci.

A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, risultante dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

12.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal Comando di Polizia Municipale mediante annotazione su apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

12.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

12.4 Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività, salvo nel caso in cui rifiutino l'assegnazione del posteggio.

12.5 L'assegnazione dei posti occasionalmente liberi verrà effettuata senza tener conto del settore merceologico del posteggio.

12.6 Esclusivamente per i posteggi liberi (non concessi a nessun operatore), fino a quando i medesimi non verranno assegnati mediante bando comunale, è consentita l'occupazione del posto da parte degli "spuntisti" prima delle ore 08,30 nel rispetto della graduatoria e senza tener conto del settore merceologico del posteggio. Gli interessati dovranno comunque presenziare alle operazioni di spunta.

Articolo 13 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.

13.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni di cui al Titolo IV Capo IV della D.G.R. 2 aprile 2001 n° 32-2642, e s.m.i., la cui procedura sarà contenuta in apposito documento approvato dal Consiglio Comunale in fase di riordino del settore del commercio su aree pubbliche.

13.2 In caso di subingresso per atto tra vivi o mortis causa non sarà possibile variare il settore merceologico assegnato al posteggio.

Articolo 14 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio.

14.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 8 comma 3, devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

Articolo 15 – Scambio di posteggio.

15.1 Ai soggetti titolari di concessione di posteggio è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio.

15.2 Lo scambio di posteggio è subordinato ai vincoli di settore merceologico.

15.3 Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.

15.4 L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica, nonché all'assenza, in capo agli interessati, di pendenze relative a tributi comunali o sanzioni dovute. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento del mercato o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.

15.5 Dell'accoglimento della domanda di scambio di posteggio ne verrà data comunicazione agli interessati entro 30 gg. dalla ricezione al protocollo comunale della richiesta.

15.6 Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

Articolo 16 – Indisponibilità di posteggio.

16.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata d'ufficio all'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, ovvero individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile e sentiti i rappresentanti degli operatori del mercato.

Articolo 17 – Obblighi dei venditori.

17.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

17.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature ed hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita gli operatori devono provvedere alla rimozione delle attrezzature e all'accurata pulizia dei rispettivi posteggi e dei passaggi adiacenti, raccogliendo i rifiuti in sacchetti a perdere i quali, chiusi ermeticamente, devono essere conferiti in modo differenziato negli appositi contenitori o, eventualmente, rimossi con altra modalità stabilita dal Comune.

17.3 Gli operatori commerciali devono esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza nell'area mercatale, l'originale dell'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi preposti al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali. In caso di trasferimento della titolarità è consentito svolgere l'attività con la comunicazione di subingresso munita del timbro di ricezione del Comune in originale.

17.4 Con l'utilizzo del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

17.5 I cartellini o listino prezzi indicanti il prezzo delle merci poste in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità. Devono altresì essere rispettate le disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti. A tali obblighi sono soggetti anche i produttori agricoli.

17.6 Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro e inequivocabile, ivi incluse le merci usate.

17.7 Nell'area di mercato è vietata ogni attività o riunione non autorizzata, avente scopo diverso dalla vendita, atta a turbare comunque l'ordine e la disciplina del mercato. Nel qual caso saranno applicate le vigenti disposizioni in materia.

17.8 Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

17.9 E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

17.10 Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 18 – Attrezzature di vendita.

18.1 Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato - ad eccezione di quelle già installate nei negozi mobili - per non più di cm. 50.

Articolo 19 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

19.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'originale del titolo autorizzatorio, dell'attrezzatura di vendita, di quella fiscale e del veicolo del titolare stesso. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui sopra e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.

Articolo 20 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

20.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato saranno fissate adeguate modalità di riassegnazione dei posteggi, conformemente alle disposizioni vigenti.

Articolo 21 – Commissione di mercato.

21.1 Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati potrà essere istituita una commissione consultiva.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 22 – Aree destinate agli agricoltori.

22.1 Nel mercato settimanale del sabato mattina è individuata un'area specifica destinata agli agricoltori.

22.2 La descrizione dell'area e la superficie di ogni singolo posteggio saranno fissate dal Consiglio Comunale in fase di riordino del settore del commercio su aree pubbliche con apposito atto deliberativo.

Articolo 23 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

23.1 Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, possono vendere al dettaglio in forma itinerante i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 228/2001, previa comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti. La comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità dell'interessato, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001. L'attività di vendita in forma itinerante potrà essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

23.2 I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare alle operazioni di spunta per posteggi riservati agli agricoltori temporaneamente liberi e/o essere titolari di concessione decennale.

23.3 Le domande per la concessione decennale dei posteggi riservati agli agricoltori devono essere inoltrate all'ufficio Commercio per l'esame di competenza. Le domande saranno esaminate in ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale e secondo i criteri indicati al successivo comma 4. In caso non si potesse procedere a assegnazione per esaurimento delle disponibilità, le domande rimanenti saranno inserite in un elenco e considerate valide fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.

23.4 L'assegnazione in concessione decennale o quella giornaliera effettuata in fase di "spunta", devono essere effettuate secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) aziende aventi sede nel Comune di svolgimento del mercato;
- b) aziende con il maggior numero di presenze;
- c) aziende aventi sede nei Comuni facenti parte della Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia e Alta Valle di Susa;
- d) minor età del titolare dell'impresa agricola;
- e) aziende che pongano in vendita esclusivamente prodotti dell'agricoltura biologica o ecosostenibile e che esibiscano le relative certificazioni di legge;

- f) aziende aventi sede nella Provincia di Torino;
- g) aziende aventi sede nelle altre Province della Regione Piemonte;
- h) aziende aventi sede nelle restanti località del territorio nazionale o di quello della Comunità Europea.

23.5 La concessione decennale può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi.

23.6 Valgono per gli agricoltori, ove applicabili, tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali, anche in tema di orari e di sanzioni.

Articolo 24 – Subingresso nel posteggio.

24.1 E' consentito il subingresso nella concessione del posteggio a seguito di cessione o affitto dell'azienda agricola o di cessione del ramo aziendale, attestati mediante autocertificazione o documentati dai relativi contratti.

Articolo 25 – Decadenza della concessione di posteggio.

25.1 Costituisce causa di decadenza dalla concessione l'assenza dal posteggio per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate, continuative o meno.

25.2 Oltre al periodo di assenza di cui al precedente comma 1, i produttori, a causa della mancanza di prodotti stagionali da porre in vendita, possono assentarsi dal mercato, senza incorrere nella perdita del posteggio, per un ulteriore periodo non superiore a 4 mesi. In tale ipotesi l'interessato deve darne comunicazione scritta al Comune almeno 8 giorni prima dell'assenza.

Articolo 26 – Scambio di posteggio.

26.1 Ai soggetti titolari di concessione di posteggio è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio.

26.2 Lo scambio di posteggio è subordinato agli eventuali vincoli di settore merceologico.

26.3 Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.

26.4 L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica, nonché all'assenza, in capo agli interessati, di

pendenze relative a tributi comunali o sanzioni dovute. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento del mercato o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.

26.5 Dell'accoglimento della domanda di scambio di posteggio ne verrà data comunicazione agli interessati entro 30 gg. dalla ricezione al protocollo comunale della richiesta.

26.6 Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

Articolo 27 – Indisponibilità di posteggio.

27.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 28 Ampliamento dei posteggi.

28.1 Il Comune può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.

28.2 Gli operatori che intendono esercitare l'attività sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati, possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.

28.3 Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate alla verifica della regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine all'assenza di pendenze relative a tributi comunali o sanzioni dovute.

28.4 Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.

Articolo 29 Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

29.1 Ogni operatore commerciale assegnatario di posteggio sull'area mercatale di Sant'Antonino di Susa, deve regolarmente esporre i cartellini e/o i listini dei prezzi praticati e deve essere in grado – su richiesta degli organi di controllo e vigilanza – di descrivere puntualmente i prodotti venduti in ordine all'approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti stessi.

Articolo 30– Collocamento delle derrate.

30.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

30.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,70 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.
L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,30 dal suolo.

30.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche i prodotti non alimentari, come generi di abbigliamento, pentole, stoviglie e accessori da cucina.

Articolo 31 – Divieti di vendita.

31.1 Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

31.2 Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.

Articolo 32- Vendita di animali destinati all'alimentazione.

32.1 Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali, fatta eccezione per i prodotti ittici. I polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

32.2 E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

32.3 La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 33 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano.

33.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e – in modo particolare – il suolo e l'arredo urbano.

Articolo 34 – Utilizzo dell'energia elettrica.

34.1 E' fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva richiesta scritta e conseguente autorizzazione del Comune di Sant'Antonino di Susa.

Articolo 35 – Furti e incendi.

35.1 L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verifichino sul mercato.

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 36 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

36.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.

36.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune .

36.3 In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione al personale incaricato della riscossione secondo le tariffe vigenti.

VIGILANZA SUL MERCATO

Articolo 37 – Preposti alla vigilanza.

37.1 Sono preposti alla vigilanza sul mercato il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

In particolare spetta al personale della Polizia Municipale:

- 1 - garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
- 2 - assegnare i posti vacanti,
- 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
- 4 - garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- 5 - garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato.

SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 38 – Aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.

38.1 Vengono previste delle specifiche aree, da concedere con autorizzazione temporanea in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

38.2 Le aree di svolgimento della vendita nei posteggi in aree alternative e la superficie di ogni singolo posteggio, saranno fissate dal Consiglio Comunale in fase di riordino del settore del commercio su aree pubbliche con apposito atto deliberativo.

38.3 Non vengono individuati posteggi singoli, gruppi di posteggio e zone di sosta prolungata.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 39 – Aree alternative destinate agli agricoltori.

39.1 Non sono previste aree alternative espressamente destinate agli agricoltori.

SEZIONE III: MERCATI A CADENZA UTRAMENSILE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 40 – I mercati a cadenza ultramensile di Sant’Antonino di Susa.

40.1 Per l’individuazione di mercati a cadenza ultramensile in Sant’Antonino di Susa, alla relativa descrizione delle aree di svolgimento, alla superficie di ogni singolo posteggio e a quelle complessive di vendita dei diversi settori merceologici, si rimanda alla deliberazione del Consiglio Comunale che sarà adottata in fase di riordino del settore del commercio su aree pubbliche con apposito atto deliberativo.

SEZIONE IV: VENDITA IN FORMA ITINERANTE

AREE CONCESSE PER LA VENDITA IN FORMA ITINERANTE

Articolo 41 – Aree in cui è consentita l’attività di vendita in forma itinerante.

41.1 Per problemi di viabilità e per motivi di sovrapposizione commerciale con le attività di vendita in sede fissa presenti sul territorio, l’attività di vendita su area pubblica in forma itinerante è consentita esclusivamente nelle seguenti aree e vie cittadine:

VIA MEDAGLI	tutta la via
VIA VIGNASSA	dall’incrocio con la Via Codrei sino al confine comunale
VIA TORINO	dall’incrocio con la Via Caduti di Nassirya sino a quello con la Via Moncenisio
VIA VAIE	tutta la via

CAPO III

NORME FINALI

Articolo 42 – Sanzioni.

42.1 Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio autorizzato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dagli articoli 28 comma 1 e 29 comma 1, del D. Lgs. 114/98.

42.2 Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.

42.3 Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento non previste dai precedenti commi o da leggi o altre disposizioni specifiche, vengono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 .

42.4 In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

42.5 Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 – Disposizioni finali.

43.1 Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

43.2 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili.

43.3 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.